

DISEGNO DI LEGGE

"NORME PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI
LOCALI E DEGLI ENTI STRUMENTALI REGIONALI".

RELATORE: ING. EMANUELE CAPOZZA

*Consiglio Regionale
della Puglia*

2. Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)

Signor Presidente, Colleghi del Consiglio,

il presente progetto di legge nasce dal disegno di legge predisposto dalla Giunta il 12.5.1981 e modificato ed integrato dalle risultanze di convegni e consulenze predisposti dall'Ufficio di Presidenza.

Si tratta del migliore progetto di legge che la 2^a Commissione ha ritenuto di sottoporre all'esame del Consiglio pur trattandosi del risultato della interpretazione legislativa di una materia varia e vasta.

La mancanza di una normativa nazionale organica e di una normativa di confronto di altre regioni ha reso il lavoro più difficile.

Vi è comunque l'urgenza di dare alla materia una interpretazione univoca stante la grande disparità di applicazione esistente, le grandi responsabilità che ne conseguono ed il valore politico di rivalutare le funzioni di controllo dell'ente Regione.

La legge inoltre risponde a precisi obblighi derivanti dai decreti delegati.

Quanto segue è la illustrazione tecnica delle premesse legislative da cui nasce il progetto di legge ed è stato elaborato dal prof. Guido Meale a cui va il nostro ringraziamento e dalla cui impostazione la Commissione non ha ritenuto di discostarsi anche perchè non in contrasto con l'originaria impostazione della Giunta Regionale.

Emanuele Capozza



D.d.L. "NORME PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI E
DEGLI ENTI STRUMENTALI REGIONALI"

Art.1 (disposizioni generali)

La Regione Puglia esercita il controllo sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, compresi quelli derivanti dall'esercizio delle funzioni da esse delegate o subdelegate.

L'attività di controllo è esercitata da un organo regionale nei modi previsti dai successivi articoli.

L'organo regionale esercita, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalla presente legge, le funzioni di controllo, sugli atti degli enti elencati negli artt.4 e 5, in applicazione degli artt.130 della Costituzione e 20 dello Statuto regionale, ed in armonia con i principi costituzionali e statutari che riconoscono e promuovono le autonomie locali che pongono, come essenziale, il rapporto partecipativo e collaborativo tra la Regione, le Province, i Comuni e gli altri Enti locali nel quadro di uno sviluppo programmato dalla Regione.

~~Ques~~
La Regione Puglia esercita, altresì, il controllo sugli atti degli Enti strumentali della Regione secondo le modalità stabilite nel Titolo VI della presente legge.

① →

T I T O L O I
ARTICOLAZIONE E COMPETENZE

Art. 2 (Autonomia di giudizio dell'organo di controllo)

L'organo regionale di controllo esercita in modo autonomo le proprie funzioni, conformando la sua attività alle norme della Costituzione e dello Statuto che garantiscono le autonomie locali e secondo procedure ed orientamenti ai sensi del successivo Art.20.

Art. 3 (Articolazione dell'organo di controllo)

L'organo regionale di controllo è unico; esercita le sue funzioni in forma decentrata, secondo procedure ed orientamenti uniformi, ed è articolato in:

- a) Comitato regionale di controllo, con sede nel capoluogo della Regione;
- b) Sezioni decentrate, con sede nei capoluoghi delle Province pugliesi.

Art. 4 (Competenze del Comitato regionale di controllo)

Il Comitato regionale esercita la funzione di controllo sugli atti:

- a) delle Province;
- b) dei consorzi ai quali partecipano le Province; ove del consorzio facciano parte provincie appartenenti a ^RRegioni diverse, il Comitato esercita il controllo solo se l'^AAmministrazione consortile ha sede nella Puglia;
- c) delle aziende e consorzi di aziende di cui al R.D. 15/10/1925, n. 2578, in materia di assunzione diretta di pubblici servizi da parte delle provincie, nei modi e con i limiti di cui al predetto testo normativo, ferme restando le competenze attribuite al Consiglio Provinciale;
- d) delle Unità Sanitarie locali in conformità della Legge finanziaria n. 181 del 26 aprile 1982;
- e) degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico aventi personalità giuridica di diritto pubblico, di cui all'art. 42 della L. 23 dicembre 1978 n. 833.

Art. 5 (Competenze delle sezioni decentrate)

Le Sezioni decentrate esercitano la funzione di controllo sugli atti dei:

- a) dei Comuni e degli altri Enti locali a livello sub-provinciale;
- b) dei consorzi tra comuni, comprese le comunità montane; ove del consorzio facciano parte comuni appartenenti a province diverse, il controllo è esercitato dalla Sezione provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'amministrazione dell'Ente consortile;
- c) delle aziende e dei consorzi di aziende di cui al R.D. 15/10/25 n. 2578 nei modi e nei limiti di cui al predetto testo normativo, ferme restando le competenze attribuite al Consiglio comunale; ove del consorzio facciano parte aziende di comuni appartenenti a Province diverse, il controllo è esercitato dalla sezione nella cui circoscrizione ha sede l'amministrazione consortile;
- d) delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
- e) di tutti gli altri enti pubblici che esercitano la loro attività entro i limiti della circoscrizione della rispettiva provincia.

T I T O L O I I

COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 6 (Costituzione dell'organo di controllo)

Il Comitato regionale e le Sezioni decentrate, costituiti nei modi stabiliti dalla legge della Repubblica, sono nominati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Con lo stesso provvedimento il Presidente fissa la data di insediamento del Comitato e delle Sezioni e individua per ciascuno di essi, due funzionari regionali inquadrati almeno nella carriera direttiva ⁽²⁾ incaricati di espletare rispettivamente le funzioni di segretario e di segretario supplente, il quale ultimo partecipa alle adunanze in assenza ed in sostituzione del titolare.

Per il controllo sugli atti degli enti di cui alle lettere d) ed e) del precedente art.4, il Comitato regionale di controllo è integrato a' sensi dell'art.13 della legge 26 aprile 1982,n.181.

Per il controllo sugli atti dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata, il Comitato regionale di controllo è integrato da un funzionario regionale veterinario per ciascuna ^R regione e da un funzionario regionale amministrativo, con qualifica non inferiore a responsabile di ufficio per ciascuna ^R regione, designati dai rispettivi Assessori alla Sanità.

L'assenza o l'impedimento dei componenti di cui al 3° e 4° comma del presente articolo non impedisce ^{però} all'organo di deliberare.

• Art.7 (durata in carica)

Il Comitato e le Sezioni durano in carica quanto il Consiglio regionale e vengono rinnovati entro sessanta giorni dalla prima seduta del Consiglio stesso; esercitano le loro funzioni sino all'insediamento del nuovo Comitato e delle nuove sezioni decentrate.

• Art. 8 (elezione del Presidente e del Vice Presidente)

Nella seduta di insediamento o quella immediatamente successiva alla vacanza della carica, il Comitato e le sezioni, sotto la presidenza dell'esperto effettivo più anziano di età, eletto dal Consiglio regionale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, eleggono a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti effettivi, i rispettivi Presidenti fra gli esperti effettivi eletti dal Consiglio regionale.

Se nessuno ottiene la maggioranza assoluta, è sufficiente, dopo due votazioni, la maggioranza relativa.

A parità di voti risulta eletto il componente più anziano di età.

Con successiva votazione e con la stessa modalità di cui ai commi precedenti, il Comitato e le sezioni procedono all'elezione del Vice Presidente, tra gli esperti effettivi eletti dal Consiglio regionale.

Art.9 (funzioni del Presidente)

Il Presidente del Comitato ed i Presidenti delle Sezioni:

- a) rappresentano l'Organo che presiedono;
- b) convocano il Collegio e ne dirigono i lavori;
- c) ripartiscono gli affari fra i componenti;
- d) provvedono alla sostituzione con i membri supplenti dei componenti effettivi in caso di assenza od impedimento.

Il Presidente del Comitato convoca l'adunanza plenaria di cui all'art. 21.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, assume le funzioni di Presidente il terzo componente elettivo.

In caso di assenza od impedimento di tutti i componenti elettivi effettivi, assume le funzioni di Presidente il componente elettivo supplente più anziano di età.

Art. 10 (funzioni dei componenti)

I componenti gli organi di controllo partecipano alla discussione generale sugli argomenti iscritti all'ODG ; elaborano e formulano , sugli affari attribuiti loro dal Presidente, le proposte da sottoporre al collegio e provvedono alla stesura delle motivazioni inerenti alla decisione adottata.

I componenti effettivi dell'organo di controllo , nel caso che per un qualsiasi motivo siano impossibilitati a partecipare alle riunioni, devono tempestivamente informare il rispettivo Presidente ai fini della sostituzione con i componenti supplenti.

I componenti supplenti debbono essere invitati e possono partecipare alle riunioni dell'organo di controllo con facoltà di fare inserire a verbale le proprie osservazioni ed hanno diritto di voto solo se chiamati a sostituire un membro effettivo.

Ai componenti supplenti compete lo stesso trattamento economico previsto per i membri effettivi quando intervengono alla seduta.

Art. 11 (Organizzazione dell'organo di controllo)

Il comitato regionale e le Sezioni decentrate stabiliscono trimestralmente il calendario delle sedute, che devono avere luogo non più di venti volte al mese ed in giorni diversi.

Il calendario viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione.

Le adunanze si svolgono, nei giorni fissati e negli orari stabiliti, nelle sedi assegnate dalla Regione..

L'ordine del giorno degli argomenti da trattare deve essere comunicato, in uno con l'avviso di convocazione, almeno due giorni prima della data dell'adunanza.

Nello stesso termine, la documentazione riguardante gli argomenti all'ordine del giorno va posta a disposizione dei componenti presso la segreteria dell'organo di controllo.

In caso di urgente necessità, i Presidenti del comitato e delle Sezioni possono disporre le convocazioni in giorni ed orari diversi da quelli normalmente stabiliti, mediante tempestivo avviso, comunicato ai componenti almeno ventiquattro ore prima della seduta.

Art. 12 (adunanze dei collegi)

Le adunanze dell'organo di controllo non sono pubbliche.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno quattro componenti.

Le decisioni sono adottate a maggioranza ed a voto palese.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Non è ammessa l'astensione dal voto.

Ogni componente ha facoltà di fare inserire a verbale le motivazioni del proprio voto ed eventuali proprie dichiarazioni.

Le decisioni sono sottoscritte in originale dal Presidente, dal relatore e dal Segretario.

L'adunanza si apre con la verifica del numero legale. Dell'adunanza andata deserta per mancanza del numero legale è fatta menzione nel verbale, nel quale vanno indicati i nomi dei componenti assenti o che si siano assentati nel corso della riunione o di quelli che hanno preventivamente giustificato l'assenza.

Il numero legale dei componenti deve permanere per tutta la durata dell'adunanza; qualora esso venga meno, il Presidente dichiara chiusa la seduta, rinviando a quella successiva la trattazione degli argomenti residui.

La sopravvenuta mancanza del numero legale, in corso di seduta, deve essere fatta constatare a verbale.

I componenti del Comitato e delle Sezioni decentrate debbono allontanarsi dalle sedute nel momento in cui vengono trattati gli argomenti ai quali siano personalmente interessati ovvero siano interessati parenti ed affini entro il 4° grado.

Art. 13 (Verbale e pubblicità degli atti)

Il verbale delle sedute deve indicare le presenze, gli atti presi in esame, le decisioni adottate ed il relativo dispositivo, ⁵ nonché le eventuali dichiarazioni dei singoli componenti l'organo di controllo.

Il verbale, è redatto a cura del Segretario ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il verbale viene depositato presso gli uffici del Comitato o della Sezione entro tre giorni dalla seduta di approvazione.

Un elenco di tutte le decisioni adottate deve essere a disposizione di chiunque ne faccia richiesta di visione presso la Segreteria dell'organo di controllo competente.

Ogni cittadino ha diritto di chiedere copia delle pronunce definitive, ottenendone il rilascio a proprie spese, non oltre dieci giorni dalla richiesta, dagli uffici di Segreteria dell'organo di controllo competente.

Non è consentito il rilascio di copia degli atti interni, degli atti istruttori e del verbale, tranne che la richiesta sia fatta dagli Enti di cui ai precedenti artt.4 e 5 o dai ⁶Consiglieri regionali, in tal caso la copia è rilasciata in esenzione di spese.

Art. 14 (Divieto di incarichi)

I componenti l'Organo di controllo non possono esplicare incarichi per conto degli Enti le cui deliberazioni sono sottoposte al controllo del Comitato o delle Sezioni decentrate, pena la decadenza per incompatibilità ai sensi del successivo articolo.

Non possono far parte, altresì, di commissioni giudicatrici di concorsi banditi da qualsiasi Ente operante nell'ambito regionale e sottoposto a controllo dell'Organo regionale, fatta eccezione per i Segretari generali delle Amministrazioni provinciali, limitatamente alle commissioni di concorso nelle quali sono chiamati, come componenti di diritto, a norma dei rispettivi regolamenti organici.

Art. 15. (Decadenza)

I componenti del Comitato o delle Sezioni decentrate decadono dalla carica per cause sopravvenute di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge, oppure qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive.

Il Presidente del Comitato o della Sezione che venga a conoscenza della causa di decadenza deve comunicarla al Presidente della Giunta Regionale.

La causa di decadenza è contestata dal Presidente della Giunta regionale all'interessato, il quale ha dieci giorni di tempo per presentare le proprie deduzioni. Decorso tale termine il Presidente della Giunta Regionale dichiara la decadenza.

Nel caso di presentazione delle deduzioni da parte dell'interessato, la decadenza è dichiarata dal Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione del Consiglio Regionale che provvede, nella prima seduta utile dopo la comunicazione delle deduzioni, con precedenza sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Nella ipotesi di incompatibilità, il Presidente della Giunta Regionale invita il componente dell'Organo di controllo ad optare tra la carica di componente del Comitato o della Sezione e quella che ha causato l'incompatibilità; se l'interessato non provvede entro il termine di dieci giorni, il Presidente della Giunta Regionale lo dichiara decaduto.

Il Presidente della Giunta Regionale, dichiarata la decadenza, provvede alla sostituzione richiedendo la tempestiva designazione del sostituto all'Organo competente.

I componenti dichiarati decaduti non possono essere nuovamente nominati componenti dei suddetti collegi. (7)

La dichiarazione di decadenza dei componenti non elettivi è comunicata dal Presidente della Giunta al Commissario di Governo, al Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale o dell'Amministrazione Provinciale per le sostituzioni di rispettiva competenza.

Art.. 16 (sospensioni)

I componenti dell'organo di controllo sono sospesi dalle loro funzioni nei casi e con le modalità previste dalla legge statale che disciplina la sospensione degli Amministratori degli Enti locali in dipendenza di provvedimenti penali..

Art. 17 (dimissioni)

Le dimissioni dei componenti, anche non elettivi, dell'organo di controllo, sono presentate al Presidente del Comitato o della Sezione di appartenenza, che le trasmette al Presidente della Giunta Regionale.

Le dimissioni diventano operanti dal momento della loro presentazione.

Art. 18 (reintegrazione dell'organo di controllo)

La sostituzione dei componenti del Comitato e delle Sezioni cessati per qualunque causa dall'incarico, avviene nei modi e nelle forme previsti per la loro nomina.

Il Presidente della Giunta Regionale promuove il procedimento di sostituzione entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di vacanza dell'incarico per morte, dimissioni, collocamento in pensione, o dalla dichiarazione di decadenza.

Art. 19 (scioglimento)

Il Comitato e le Sezioni sono sciolti in caso di contestuali dimissioni della maggioranza dei componenti effettivi e supplenti o per altra accertata causa che ne renda impossibile il funzionamento.

Possono essere sciolti anche quando, nell'esercizio delle loro funzioni, reiteratamente adottino provvedimenti o incorrano in omissioni che comportano violazioni di norme legislative.

Le cause che possono determinare lo scioglimento del Comitato o delle Sezioni devono essere contestate dal Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta stessa o su proposta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, all'organo di controllo che può presentare controdeduzioni entro quindici giorni dalla ricezione della contestazione.

Lo scioglimento è disposto con Decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione del Consiglio regionale che decide con l'intervento di almeno due terzi ed a maggioranza assoluta dei componenti.

In caso di scioglimento di una Sezione, la funzione di controllo è esercitata dal Comitato regionale di controllo fino all'insediamento del nuovo organo; se lo scioglimento riguarda il Comitato regionale, le relative funzioni sono esercitate, per gli Enti a carattere regionale, dalla Sezione provinciale avente sede nel capoluogo della Regione e per gli altri Enti, dalla Sezione provinciale nel cui ambito l'Ente stesso ha sede legale.

T I T O L O I I I

• COORDINAMENTO E RAPPORTI CON GLI ALTRI ORGANI REGIONALI

Art. 20 (Coordinamento)

Il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato d'intesa con la Commissione consiliare competente:

- a) promuove e convoca, almeno una volta all'anno, riunioni plenarie di tutti i componenti il Comitato regionale e le Sezioni decentrate, al fine di favorire il coordinamento dell'attività dell'Organo di controllo e di assicurare l'omogeneità delle procedure;
- b) promuove e convoca riunioni periodiche dei Presidenti e dei Vice Presidenti del Comitato regionale di controllo e delle Sezioni decentrate per l'esame di specifici argomenti connessi con l'esercizio delle funzioni di controllo;
- c) può promuovere conferenze per l'esame di questioni riguardanti l'esercizio delle funzioni di controllo, con la partecipazione degli Enti locali e dell'Organo di controllo.

Al fine di favorire l'uniformità di valutazione in ordine all'applicazione di disposizioni di legge, i problemi inerenti all'interpretazione delle stesse possono essere sottoposti all'esame dei Presidenti e dei Vice Presidenti del Comitato regionale e delle Sezioni decentrate riunite in sede congiunta.

Le riunioni di cui al precedente comma, promosse ad iniziativa del Presidente della Giunta regionale o della Commissione consiliare competente o del Comitato o di una Sezione decentrata, sono convocate e presiedute dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato.

Delle risoluzioni emerse nelle riunioni di cui al precedente comma deve essere data comunicazione alla Giunta regionale.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario del comitato che redige il verbale della riunione.

Art. 21 (Adunanza plenaria e relazione annuale)

Il Comitato e le Sezioni, in adunanza plenaria, elaborano una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente che presentano entro il mese di febbraio di ogni anno alla Giunta e al Consiglio Regionale.

La relazione deve fornire tutti gli elementi utili ad una valutazione dell'attività dell'Organo di controllo e indicare, in particolare, gli orientamenti assunti in sede di coordinamento ed i dati statistici relativi agli atti esaminati ed alle decisioni adottate; deve, inoltre, contenere in allegato un documento sulla situazione economico-finanziaria che scaturisce dai bilanci approvati dagli Enti sottoposti a controllo.

La relazione deve inoltre segnalare le eventuali situazioni di difficoltà riscontrate nell'attività degli Enti locali e nell'attività stessa di controllo.

La relazione, esaminata dalla competente Commissione consiliare, formerà oggetto di apposito dibattito in Consiglio regionale, da tenersi entro il mese di aprile di ogni anno.



T I T O L O I V
C O N T R O L L O

Art. 22 (atti non soggetti al controllo)

Non sono soggetti a controllo:

- a) gli atti privi di contenuto dispositivo;
- b) gli atti meramente confermativi di altri atti già esecutivi a norma di legge, esclusi quelli assunti in sede di riesame di merito;
- c) gli atti di mera esecuzione di altri atti, anche regolamentari o negoziali, già esecutivi a norma di legge;
- d) gli atti che ratificano, senza integrazioni o modificazioni, atti sottoposti a controllo e resi già esecutivi, assunti in via d'urgenza o per delega da altro organo dello Ente, nei casi previsti dalla legge;
- e) gli atti di contenuto meramente organizzatorio ed interno, non comportanti spesa;
- f) gli atti in materia di emolumenti agli amministratori, quando abbiano contenuto vincolato a norma di legge o di regolamento e non comportino maggiori oneri finanziari;
- g) gli atti concernenti il personale aventi contenuto vincolato a norma di legge o regolamento e non comportanti nuovi maggiori oneri finanziari;
- h) gli atti delle Unità Sanitarie locali di cui all'(art. 16 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, così come convertito in legge 15 novembre 1983 n. 638.



Art. 23 (Elenco degli atti non sottoposti a controllo)

L'elenco degli atti non soggetti a controllo ai sensi del precedente Art.22, deve essere inviato, entro 20 giorni dall'adozione degli atti stessi, all'organo di controllo competente in duplice esemplare, di cui uno sarà restituito all'ente per ricevuta.

L'elenco deve contenere la data e l'oggetto di ciascuna delle deliberazioni, nonché gli estremi del provvedimento del quale le deliberazioni stesse costituiscono atto di esecuzione, conferma o ratifica.

Entro il termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento dell'elenco, l'organo di controllo può chiedere copia integrale delle deliberazioni che vi sono comprese, al fine di verificarne la non assoggettabilità al controllo.

L'esecuzione delle deliberazioni come sopra richieste rimane sospesa fino all'esperimento da parte dell'organo di controllo, entro il termine di 20 giorni dalla data di ricevimento, della procedura prevista dai successivi Artt.27 e 28.

Per le deliberazioni di cui al comma precedente l'organo di controllo, qualora disponga l'annullamento o richieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, è tenuto ad indicare pregiudizialmente le ragioni sulla base delle quali l'atto è stato ritenuto assoggettabile a controllo; in nessun caso tale pregiudiziale motivazione potrà essere fondata su vizi della deliberazione di cui l'atto costituisce esecuzione, conferma o ratifica, ovvero su vizi dell'atto che non ne escludano, tuttavia, il carattere confermativo o esecutivo o non dispositivo.

Art. 24 (controllo di legittimità)

Il Comitato e le sezioni decentrate, esercitano il controllo di legittimità sugli atti degli Enti indicati negli articoli 4 e 5 della presente legge.

Art. 25 (atti immediatamente esecutivi)

Per specifiche ragioni di urgenza, gli atti soggetti al solo controllo di legittimità possono essere dichiarati, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica dell'organo deliberante, immediatamente esecutivi.

Gli atti dichiarati immediatamente esecutivi ai sensi del comma precedente si intendono decaduti ove non siano rispettati i termini di pubblicazione e non siano inviati all'organo di controllo entro otto giorni dall'adozione.

Gli atti delle Unità sanitarie locali non possono essere dichiarati immediatamente esecutivi e, qualora adottati, sono nulli di diritto.

Art. 26 (Controllo di merito)

12 → Il controllo di merito è esercitato dal Comitato e dalle Sezioni decentrate sulle deliberazioni degli enti di cui agli artt. 4 e 5 della presente legge, solo nei casi espressamente previsti dalle leggi dello Stato; esso è esercitato, per una sola volta, esclusivamente nella forma richiesta motivata di riesame, entro lo stesso termine in cui è esercitato il controllo di legittimità.

Per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione il termine di cui al comma precedente è di quaranta giorni, salvo diverse disposizioni di leggi statali.

L'atto confermato senza modificazioni o modificato, nei termini indicati nell'ordinanza di rinvio, col voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l'organo competente, diviene esecutivo dopo la pubblicazione per la durata di quindici giorni all'Albo pretorio dell'Ente e l'invio all'organo di controllo entro otto giorni dalla data della sua adozione.

La deliberazione di conferma e quella di riforma del provvedimento, in conformità dei rilievi dell'organo di controllo, sono soggette al solo controllo di legittimità.

Art. 27 (Invio atti soggetti a controllo)

Gli atti soggetti al controllo, per i quali è prevista dalla legge la pubblicazione, sono affissi all'Albo pretorio dell'ente per un giorno festivo o di mercato.

Gli atti soggetti al controllo sono trasmessi, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo corriere, all'organo di controllo competente in duplice copia integrale autenticata, unitamente a un elenco in duplice copia contenente l'indicazione dell'organo deliberante, del numero e della data dell'atto nonché dell'oggetto medesimo.

Una copia dell'elenco viene restituita all'ente interessato previa apposizione del timbro comprovante la data di ricezione degli atti.

Gli atti soggetti al controllo dovranno essere trasmessi all'organo di controllo competente entro venti giorni dalla data di adozione, a pena di decadenza.

Analogha procedura viene seguita per la ricezione della documentazione integrativa eventualmente richiesta dall'organo di controllo agli enti interessati.

ART. 28 (termini per l'esercizio del controllo).

Il controllo è esercitato nei termini di cui agli artt. 59 e 60 della legge
10 febbraio 1953, n. 62 -

Qualora l'organo di controllo ritenga di dover richiedere all'ente interessato chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine può essere interrotto ma non più di una volta.

La richiesta di chiarimenti e di elementi integrativi di giudizio è disposta con ordinanza motivata.

Se entro sessanta giorni dalla ⁽¹⁵⁾ richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio l'Ente non fornisce gli stessi, l'atto si intende decaduto.



Art. 29 (esercizio del controllo)

Nell'esercizio delle sue funzioni l'organo regionale di controllo pronunzia:

- a) dichiarazione di presa d'atto per mancanza di vizi;
- b) decisione motivata di annullamento per illegittimità;
- c) richiesta di riesame;
- d) richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio;
- e) declaratoria di nullità per gli atti nulli.

Al di fuori di quelli tassativamente fissati nel comma precedente non possono essere adottati provvedimenti decisionali, nè provvedimenti condizionati o comunque modificativi dell'atto sottoposto a controllo.

Le decisioni di annullamento e le richieste di riesame devono essere esaurientemente motivate con l'indicazione specifica dei vizi di legittimità riscontrati o delle differenti valutazioni di merito.

Qualora l'atto soggetto al controllo presenti errori od omissioni materiali, il Presidente del Collegio invita l'ente interessato a regolarizzare l'atto in tempo utile per l'esercizio del controllo; se l'ente non provvede ad eliminare gli errori o le omissioni riscontrate, entro il termine previsto dalla legge, per l'esercizio del controllo, il comitato o la sezione decidono sulla base degli atti trasmessi e pervenuti agli uffici:

Tutti gli atti al momento dell'esame da parte dell'organo di controllo devono essere accompagnati da una relazione istruttoria..



Art. 30 (Comunicazione delle decisioni dell'organo di controllo)

Le decisioni dell'organo di controllo che annullano o dichiarano la nullità o rin-
viano per riesame l'atto controllato, ovvero che richiedono chiarimenti o elementi inte-
grativi di giudizio, devono essere comunicate, anche a mezzo di telegramma, all'ente inte-
ressato entro il giorno successivo non festivo a quello della loro adozione e comunque
non oltre il giorno successivo alla scadenza dei termini di cui al precedente art. 28 -

Il provvedimento comprensivo di dispositivo e motivazione deve essere inviato all'ente
interessato entro dieci giorni dalla adozione.

Qualora i termini previsti nei commi precedenti non vengano osservati, i provvedimenti
dell'organo di controllo diventano inefficaci e gli atti soggetti a controllo acquistano la
definitiva esecutività.

Art. 31 (esecutività dei contratti)

Per i contratti, il visto di esecutività si considera apposto contestualmente allo
esame senza rilievi da parte dell'organo di controllo della deliberazione di aggiudica-
zione e/o dello schema di contratto.

Art. 32 (pubblicazione delle decisioni)

Le decisioni adottate dall'organo di controllo sono pubblicate dall'ente destinatario
ai sensi della Legge regionale 6 marzo 1979, n. 12 -

Art. 33 (partecipazione degli >Enti locali)

Al fine di improntare il controllo alla più aperta collaborazione con gli Enti locali e di acquisire la più completa conoscenza degli argomenti, il Comitato e le Sezioni possono invitare alle proprie sedute i rappresentanti dell'ente interessato, perchè forniscano chiarimenti sull'atto sottoposto al controllo.

I rappresentanti degli Enti devono essere sentiti dal Collegio a loro richiesta; essi hanno facoltà di farsi assistere da funzionari dell'ente o da esperti e di chiedere che vengano acquisite agli atti le loro osservazioni, di cui va fatta menzione nel verbale di adunanza.

Art. 34 (controllo sostitutivo)

I controlli sostitutivi per il compimento di atti obbligatori sono esercitati dal Comitato o dalle Sezioni decentrate, d'ufficio o su richiesta dei soggetti interessati.

L'organo di controllo valuta se gli enti, i cui atti sono sottoposti al proprio esame, abbiano o meno di compiere un atto dovuto, a contenuto vincolato anche attuativo di impegni assunti con un precedente atto amministrativo derivanti da leggi nazionali o regionali.

In caso di accertata omissione, l'organo di controllo diffida l'ente a provvedere assegnando un congruo termine e informa contestualmente il Presidente della Giunta Regionale.

Qualora il ritardo o l'omissione dell'ente concerne la nomina o la designazione dei suoi rappresentanti, la diffida deve essere comunicata a tutti i componenti dell'organo competente a deliberare.

Decorso inutilmente il termine fissato, l'organo di controllo nomina, tra i dipendenti regionali appartenenti agli ultimi due livelli funzionali, un Commissario ad acta.

Gli atti posti in essere dal Commissario sono soggetti agli ordinari controlli.

Fra gli atti dovuti sono compresi anche i bilanci ed i conti consuntivi. Per i bilanci, valutata l'omissione, l'organo di controllo invita l'ente a provvedere, assegnando un congruo termine, trascorso inutilmente il quale nomina un commissario con il compito di compiere l'atto in sostituzione dell'organo inadempiente.

Per i conti consuntivi, l'organo di controllo, col rispetto delle procedure previste per i bilanci, provvede alla nomina di un collegio di tre revisori, col compito di predisporre la relazione da sottoporre all'approvazione dell'organo competente ad approvare i conti stessi.

Il controllo sostitutivo sugli atti sottoposti ad approvazione degli organi di amministrazione attiva della Regione è esercitato dalla Giunta regionale in conformità delle norme che disciplinano le singole materie; sono altresì esercitati dalla Giunta regionale i compiti propri del potere di vigilanza e tutela attribuito dalla legge statale alla Regione.

Art. 35 (Controllo sui conti consuntivi)

Ferme restando le attribuzioni degli organi di giurisdizione contabile, il comitato e le sezioni esercitano le funzioni già assegnate dalla legge alle autorità statali sulle deliberazioni di approvazione dei conti consuntivi.

Qualora le risultanze della deliberazione non siano contestate dal tesoriere, dagli amministratori o da qualsiasi cittadino, il conto, trascorsi tre mesi dalla data in cui è pervenuto all'organo di controllo, resta approvato in conformità delle risultanze medesime.

Il Presidente del Comitato o della Sezione competente rilascerà attestazione su richiesta degli organi interessati.

Art. 36 (Pareri tecnici)

Nell'esercizio dell'attività di controllo, il Comitato e le Sezioni decentrate possono chiedere pareri tecnici ad organi ed uffici centrali e periferici dello Stato o della Regione, purchè la richiesta non costituisca motivo di sospensione dell'esecutività dell'atto e non pregiudichi l'osservanza dei termini di cui al precedente Art. 28.

Art. 37 (Sospensione dei termini)



I termini per l'esercizio del controllo sono sospesi dal 10 Agosto al 18 Agosto e dal 24 Dicembre al 2 Gennaio, o in caso di legittimo impedimento da determinarsi con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Art. 38 (Visti su dichiarazioni degli Enti locali)

I visti, le dichiarazioni e le certificazioni su dichiarazioni dei Comuni e delle Province, anche relative a pratiche di cui alle norme contenute nei decreti del Presidente della Repubblica dal N.1 al N.11 del 14-15 Gennaio 1972 di trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative già esercitate dallo Stato, sono apposti dai Presidenti del Comitato e delle Sezioni decentrate di controllo.

Art.39 (Adempimenti in caso di ricorso giurisdizionale)

Qualora il provvedimento di controllo sia impugnato con ricorso giurisdizionale, il Presidente del Comitato o della Sezione decentrata competente, trasmette tempestivamente al Presidente della Giunta regionale gli atti relativi alla decisione impugnata, formulando, altresì, ogni altro elemento utile di giudizio.

La Giunta regionale delibera l'eventuale costituzione in giudizio.

Art. 40 (Spese per il funzionamento)

Sono a carico della Regione le spese di funzionamento del Comitato e delle Sezioni.

Le indennità di seduta, di missione e le spese di viaggio da rimborsare ai componenti dei Collegi sono stabilite da apposita legge regionale.

T I T O L O V
PERSONALE E UFFICI

Art. 41 (Uffici)

Il Comitato e le Sezioni si avvalgono, per l'espletamento dell'attività istituzionale, di uffici costituiti nei modi previsti dalla legge regionale sull'ordinamento degli uffici.

Art. 42 (Segretario)

Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 6 della presente legge, nomina i funzionari regionali che esercitano le funzioni di Segretario del Comitato e di ciascuna delle Sezioni decentrate, nonché i loro sostituti per i casi di assenza o di impedimento.

Il Segretario assiste alle sedute del Collegio, redige e sottoscrive unitamente al Presidente il processo verbale, ed anche con il relatore, le decisioni dell'Organo; cura l'invio degli avvisi di convocazione; cura, inoltre, attraverso l'ufficio, la ricezione degli atti deliberativi degli Enti locali e la comunicazione agli Enti medesimi delle decisioni di cui al 1° comma del precedente Art. 30 ed altre incombenze di legge.

In caso di contemporanea assenza o impedimento del Segretario e del suo supplente, il Presidente del Comitato regionale o della Sezione decentrata interessata, chiama, in via eccezionale e temporanea, a svolgere le funzioni di segretario un funzionario del massimo livello fra quelli presenti in servizio ed assegnati al Comitato o alla Sezione decentrata.

Art.43 (Incompatibilità del personale)

I dipendenti regionali che sono componenti delle assemblee degli Enti di cui ai precedenti articoli 4 e 5 non possono essere assegnati al Comitato o alla Sezione che esercita il controllo sugli atti dell'Ente di cui sono consiglieri.



TITOLO VI

ENTI STRUMENTALI DELLA REGIONE

Art. 44 (Controllo sugli atti degli Enti strumentali)

Il controllo sugli atti dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo Pugliese; dello Istituto Regionale di Incremento Ippico per la Puglia; dei consorzi di Bonifica, dei Consorzi delle aree di sviluppo industriale, dell'ente fiera di Foggia, dell'ente fiera di Francavilla Fontana e di altri enti fieristici a carattere regionale, nonché degli altri enti strumentali della Regione Puglia che operano nelle materie attribuite alla competenza legislativa ed amministrativa della Regione per il conseguimento dei fini propri della stessa, è disciplinato nel modo seguente:

a) sono sottoposte all'approvazione del Consiglio regionale le deliberazioni concernenti i programmi ed i piani di attività annuali e/o pluriennali, i bilanci preventivi e le relative variazioni, i conti consuntivi e gli statuti;

b) sono sottoposte all'approvazione della Giunta regionale le deliberazioni concernenti i regolamenti organici, le piante organiche, i trattamenti economici del personale, l'emissione di prestiti obbligazionari e le assunzioni o alienazioni di partecipazioni azionarie.

Le deliberazioni di cui sopra devono essere trasmesse al Consiglio regionale o alla Giunta regionale per il tramite dell'Assessorato regionale competente per materia, entro dieci giorni dal ricevimento, corredate da una relazione illustrativa.


c) I rimanenti atti, ad eccezione di quelli di cui al precedente Art.22, sono sottoposti secondo le procedure e nei termini di cui ai precedenti articoli, al controllo di legittimità del Comitato regionale di controllo, integrato da un rappresentante effettivo ed uno supplente nominati dalla Giunta regionale e scelti tra i funzionari di ruolo del massimo livello funzionale in servizio presso la Regione.

TITOLO VII
NORME FINALI E TRANSITORIE
ART. 45

(Controllo sugli atti dell'Ente Regionale Trasporti, degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura soggiorno e turismo, istituti autonomi case popolari ed opere universitarie)

Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano all'ente regionale pugliese ~~dei~~ trasporti, agli enti provinciali per il turismo ed alle aziende autonome di cura soggiorno e turismo fino al loro scioglimento, nonchè agli istituti autonomi case popolari ed alle opere universitarie.

ART. 46



(Trasferimento delle competenze di controllo sugli atti degli enti strumentali)

Gli atti degli enti di cui agli artt. 44 e 45 adottati successivamente al 1° gennaio 1984 e che non siano stati sottoposti al previsto controllo, sono trasmessi entro venti giorni dalla entrata in vigore della presente legge, agli organi di cui al precedente articolo 44.

ART. 47

(Abrogazione)

Sono abrogate:

- a) - la legge regionale 21 gennaio 1972, n. 2;
- b) - la legge regionale 1 agosto 1972, n. 6;
- c) - il 2° comma dell'art. 1 della legge regionale 26 febbraio 1974, n. 16, limitatamente alla parte che disciplina il controllo sugli atti dell'E.R.P.T.;
- d) - l'art. 24 della legge regionale 28 ottobre 1977, n. 32;
- e) - l'ultimo comma dell'art. 1 e l'ultimo comma dell'art. 10 della legge regionale 29 agosto 1979 n. 56;
- f) - il 4° e 5° comma dell'art. 11 e gli artt. 35 e 36 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 54;
- g) - gli artt. 1 e 3 della legge regionale 21 giugno 1980, n. 74.

E' altresì abrogata ogni altra norma incompatibile con la presente legge.